



ASL LECCE
SERVIZIO SANITARIO DELLA PUGLIA

Requisiti per lo svolgimento dell'attività di trasporto e onoranze funebri.

Corso ECM: novembre 2017

Aggiornamento in campo di Polizia Mortuaria

Dr. Mario Esposito


tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro

A.S.L. LECCE – Servizio Igiene e Sanità Pubblica



Argomenti da trattare

- 1** Attività Funebre
- 2** Trasporti funebri
- 3** Idoneità autorimessa
- 4** Idoneità carro funebre



La **Regione Puglia** nel dicembre del **2008** ha approvato la **L.R. n. 34** che detta norme in materia di **attività funeraria**. Tale norma intende disciplinare il complesso dei **servizi** e delle **funzioni** in ambito **necroscopico, funebre, cimiteriale** e di **polizia mortuaria**.

Con essa vengono definite le competenze della Regione Puglia, delle Province, dei Comuni e le funzioni autorizzative e di vigilanza.

Viene definita inoltre l'**Attività Funebre** :



L.R. 34/2008, art. 15 – «**Attività Funebre**»

Art. 15 - (Attività funebre)

1. Ai sensi della presente legge per **attività funebre** si intende un **servizio** che comprende e assicura in **forma congiunta** le seguenti prestazioni:

- a) **disbrigo**, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
- b) **fornitura di casse mortuarie** e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;
- c) **trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.**


2. L'attività funebre è espletata da imprese pubbliche o private in possesso di **apposita autorizzazione rilasciata dal comune** in cui ha sede legale l'impresa.

Nel 2015 è stato approvato il **Regolamento Regionale n. 8** (del 11.03.2015) di attuazione della **L.R. 34/2008**.

All'**art. 8** si ribadisce il contenuto dell'art. 15 della L.R. 34/2008 aggiungendo che:

1) L'attività funebre può essere esercitata da imprese pubbliche e/o private previo rilascio della autorizzazione dal Comune

A detta impresa è **vietata qualsiasi altra attività** che possa configurare un **conflitto di interesse**, quale la contestuale **gestione dell'impresa funebre** e del **trasporto infermi e feriti**, salvo quanto previsto dall'art. 15.



**L'attività funebre comprende congiuntamente:
(art. 8, comma 1, R.R. 8/2015)**

- a. la vendita di casse ed altri articoli funebri secondo la normativa vigente;**
- b. l'autorizzazione al disbrigo di pratiche amministrative inerenti il funerale, su mandato degli aventi diritto;**
- c. l'autorizzazione al trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di resti mortali.**

Per l'espletamento dell'*attività funebre* le imprese devono avere disponibilità permanente di: (art. 8, comma 4, R.R. 8/2015)

a) una **sede commerciale** idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il **disbrigo delle pratiche amministrative**, alle operazioni di **vendita di casse** ed articoli funebri in genere e ad ogni attività connessa allo svolgimento dell'attività funebre.

b) **almeno un'auto funebre** idonea all'uso e verificata annualmente da parte dell'ASL ed una **autorimessa**, conformi alla normativa vigente.

c) **un responsabile**, della conduzione dell'attività funebre, **adeguatamente formato**, regolarmente **assunto** dal soggetto titolare dell'autorizzazione, specificatamente individuato e che può anche coincidere con il legale rappresentante dell'impresa.

d. Le imprese che esercitano l'attività funebre devono disporre di almeno **quattro operatori funebri o necrofori**, in possesso dei previsti requisiti formativi, assunti direttamente dal soggetto titolare dell'autorizzazione con contratto di lavoro ai sensi delle vigente normativa.

e. Il personale di cui alle lettere c) concorre a formare il numero di almeno 4 necrofori necessari per l'espletamento del funerale.



(art. 8, comma 4, R.R. 8/2015)

5) I requisiti di cui al **comma 4** lettere **b)** e **d)** relativi ad **autorimessa, carro funebre e personale necroforo**, si intendono soddisfatti anche laddove la relativa disponibilità venga acquisita attraverso **consorzi, società consortili o contratti di agenzia, appalto** o di **fornitura** di durata e di contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre.

Tali **contratti**, regolarmente registrati e depositati presso il Comune autorizzante, devono esplicitare i compiti dei soggetti che, attraverso le forme contrattuali suddette, garantiscono in via continuativa e funzionale l'espletamento dell'attività funebre.

Tali compiti devono riguardare anche il trasporto della salma e la sigillatura del feretro.

AUTORIZZAZIONE all'ESERCIZIO dell'ATTIVITA' FUNEBRE
viene rilasciata dal Comune
(art. 8, R.R. n. 8/2015)

**Vendita
Casse e
Articoli Funebri**



**Comunicazione SCIA al Comune
Inizio attività commerciale
D.Lgs. 114/2008 – Decr. Bersani**

**Autorizzazione
Disbrigo
pratiche**



**Comunicazione SCIA al Comune
Agenzia disbrigo pratiche
D.Lgs. 59/2010 – D.Lgs. 222/2016**

**Autorizzazione
Trasporto
funebre**




**Dichiarazione di Idoneità
dei carri e dell'autorimessa
Art. 20 e 21 D.P.R. 285/90**

Per svolgere l'**Attività Funebre** l'impresa deve avere la disponibilità:



1. Sede commerciale:

Disbrigo pratiche amministrative
Vendita casse e articoli funebri




2. Autorimessa:

ricovero carro funebre

3. Autofunebre:

trasporto cadaveri su strada



Necrofori

Direttore



Idoneità dell'autorimessa e del carro funebre

R.R. n. 8/2015, art. 8, comma 4, lett. b)

b)almeno un'auto funebre idonea all'uso e verificata annualmente da parte dell'ASL ed una autorimessa, conformi alla normativa vigente;

Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL rilascia:

Dichiarazione di idoneità
igienico-sanitaria
dell'autorimessa

Dichiarazione di idoneità
igienico-sanitaria
del carro funebre
da verificare annualmente



Vediamo quindi, dalla lettura dei commi 4 e 12 dell'art. 8 del R.R. 8/2015, quali sono le incombenze demandate alle AA.SS.LL. – Servizi di Igiene e Sanità Pubblica

comma 4, punto b)

a) almeno **un'auto funebre idonea** all'uso e verificata annualmente da parte dell'A.S.L. ed una **autorimessa**, conformi alla normativa vigente.

comma 12 :

12.L'**autorimessa**, adibita al ricovero dei veicoli riguardanti l'attività funebre, deve essere conforme alle prescrizioni previste dal **D.P.R. 285/90** e deve essere **dotata di attrezzature e mezzi** per la **pulizia interna ed esterna** dei veicoli e **sanificazione** dei vari vani di carico. Per **tali operazioni**, l'impresa può **avvalersi di aziende autorizzate** con regolare **contratto registrato**.

Idoneità dell'autorimessa

deve essere dotata di attrezzature e mezzi per la pulizia interna ed esterna dei veicoli e sanificazione dei vari vani di carico. Per tali operazioni, l'impresa può avvalersi di aziende autorizzate con regolare contratto registrato.

Dichiarazione di idoneità
igienico-sanitaria
dell'autorimessa

Impianto di autolavaggio +
autorizzazione allo scarico
delle acque reflue prodotte

o

Contratto registrato

Azienda autorizzata per
lavaggio veicoli e
sanificazione



Il D.P.R. 285/90 «**Regolamento di Polizia Mortuaria**», definisce i requisiti delle rimesse dei carri funebri, in particolare l'art. 21 prevede:

Art. 21

1. Le **rimesse di carri funebri** devono essere ubicate in **località individuate** con **provvedimento del Sindaco** in osservanza delle norme dei regolamenti locali.
2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.
3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi, l'**idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri** e delle relative attrezzature è **accertata dal coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale** competente.

E' utile rammentare inoltre che l'art. 20 del D.P.R. 285/90 prevede:

Art. 20

1. I carri destinati al trasporto dei **cadaveri** su strada debbono essere internamente **rivestiti di lamiera metallica** o di altro materiale impermeabile **facilmente lavabile o disinfettabile**.
2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle Unità Sanitarie Locali competenti, che devono **controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione**.
3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, **deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza**.

Libretto del carro



L'art. 20 prevede che «I carri destinati al trasporto dei **cadaveri** su strada debbono essere rivestiti lamiera metallica con certificato di idoneità autorimessa».

Nulla viene indicato invece per il trasporto delle salme su strada.

salma: corpo umano privo delle funzioni vitali prima dell'accertamento di morte;

cadaveri: corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo l'accertamento della morte;

In caso di morte dovuta a cause accidentali pertanto, il trasporto della **salma** può avvenire senza l'ausilio del carro funebre.

La Circolare n. 24/1993 prevede alcune cautele, circa l'uso di contenitori rigidi di materiale lavabile e disinfettabile.



Nella Circolare del Ministero della Sanità del 24 giugno 1993, n. 24, si legge:

5.3. Il trasporto dei **cadaveri** si esegue, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 285/1990, unicamente a mezzo di **carro funebre** avente i requisiti di cui all'art. 20 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

Il trasporto di **cadaveri** di cui la pubblica autorità abbia disposto la rimozione **può avvenire anche a mezzo di un contenitore rigido** di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

In alternativa è consentita per tali trasporti l'utilizzazione delle normali casse di legno purché il cadavere venga racchiuso in contenitori flessibili in plastica biodegradabile.




Dalla lettura dell'art. 21 si evince che, **prima** del rilascio del Certificato di Idoneità igienico-sanitaria, il **Sindaco** deve emettere apposito provvedimento per **autorizzare l'ubicazione dell'autorimessa** da adibire al **ricovero** ed eventuale pulizia e disinfezione del **carro funebre**.



Sindaco



Autorizzazione Sindacale
ubicazione autorimessa



A seguito di sopralluogo di personale del Servizio Igiene e Sanità Pubblica sarà possibile rilasciare apposita certificazione di:

Idoneità igienico-sanitaria dell'autorimessa



Idoneità igienico-sanitaria del carro funebre, che dovrà essere verificato annualmente.



Per le certificazioni di Idoneità delle Autorimesse e del carro funebre, è stata predisposta apposita modulistica per uniformare le procedure di rilascio in tutto il territorio dell'A.S.L. Lecce.

E' utile rammentare che sarà opportuno implementare, ove non vi fosse già, un **Registro** delle idoneità rilasciate alle Autorimesse per carro funebre e di quelle rilasciate annualmente ai diversi carri funebre.

Le certificazioni suindicate sono propedeutiche al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per l'**attività funebre**, da parte delle imprese interessate, per come indicato dall'art. 8 del R.R. n. 8/2015.

Si coglie l'occasione per evidenziare che il rilascio delle certificazioni di Idoneità igienico-sanitaria sono soggette a versamento delle somme previste dal Tariffario Regionale per le prestazioni rese in favore di terzi richiedenti.

Gli importi previsti sono i seguenti:

- idoneità delle Autorimesse : € **115,70**
- Idoneità carro funebre : € **30,90**

La certificazione per l'autorimessa è prevista una sola volta, previa acquisizione dell'Autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

L'idoneità igienico-sanitaria annuale del carro funebre verrà rilasciata previa acquisizione della certificazione di idoneità dell'autorimessa e dell'importo richiesto per il sopralluogo di verifica.

fine

Mario Esposito

vi ringrazia



per l'attenzione

www.espositomario.altervista.org

ATTENZIONE

Le diapositive (slide)

possono essere scaricate dal sito

www.espositomario.altervista.org

Sezione

DISPENSE CORSI